

ATTI N. 2176-1738/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Consigliere Paolo Baiardini

Relatore di minoranza Consigliere Ada Spadoni Urbani

Relazioni svolte ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno
Iscrizione ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Regolamento interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 – Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticata e dall’attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 13 ottobre 2004


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 14 ottobre 2004



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 13 ottobre u.s., ha abbinato l'esame degli n. 2176-1738, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del Regolamento Interno, assumendo come testo base quello presentato dalla Giunta regionale ed esprimendo parere favorevole a maggioranza.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27 comma 2 del regolamento interno, si comunica che le relazioni saranno svolte oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del medesimo regolamento, per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal Consigliere Ada Spadoni Urbani.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1295 del 15.9.2004, concernente “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 – Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 21.9.2004 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 24.9.2004 (ATTO N. 2176);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Modificazione della legge regionale 20.08.1996, n. 23 – Norme per l’attuazione del Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 19.5.2003 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 19.5.2003 (ATTO N. 1738);

VISTO il parere consultivo della I Commissione Consiliare permanente espresso in data 6.10.2004 sull’atto n. 2176;


CONSIDERATO altresì che la II Commissione ha abbinato l’esame dei disegni di legge ai sensi del comma 2 dell’art. 23 del Regolamento Interno assumendo come testo base quello presentato dalla Giunta regionale;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell’art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal Consigliere Ada Spadoni Urbani (ATTO N. 2176-1738/BIS);

VISTA la legge regionale 20 agosto 1996, n. 23;

VISTA la legge regionale 14 maggio 1994, n. 14;

VISTO lo Statuto;



VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera legge
che ha registrato ___ voti favorevoli, ___
contrari e ___ astenuti espressi nei modi di
legge dai ___ Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 – Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvaticata e dall'attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" composta n. 4 articoli nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
REGIONALE

Art. 1

*(Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale
20 agosto 1996, n. 23)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 è sostituito dal seguente:

"3. I danni risarcibili provocati dalla fauna selvatica o inselvaticata alla produzione zootecnica riguardano esclusivamente:

- a) bovini, equini, ovini, caprini al pascolo purché non abbandonati";
- b) ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare."

Art. 2

*(Integrazione articolo 5 della legge regionale
20 agosto 1996, n. 23)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della

TESTO APPROVATO DALLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE


Art. 1

*(Integrazione all'articolo 3 della legge
regionale 20 agosto 1996, n. 23)*

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, dopo la parola "abbandonati" aggiungere le seguenti: "nonché ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare."

Art. 2

*(Integrazione all'articolo 5 della legge
regionale 20 agosto 1996, n. 23)*



legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Sono computati nel risarcimento anche i capi dispersi a seguito dell'aggressione, purchè documentabili e risultanti dai registri di stalla ove previsti."

Art. 3

(Integrazione articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Sono inoltre ricompresi nel risarcimento, i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purchè effettuato secondo la vigente normativa sanitaria."

Art. 4

(Modifiche dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. Il comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine 15, 16, 17 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agrituristiche venatorie da destinare agli interventi seguenti:

- a) il 70 per cento è destinato per l'esercizio della delega da parte delle Province;
- b) il 19 per cento è destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all'art. 37;

Sostituire le parole "documentabili e risultanti dai registri di stalla ove previsti" con "risultanti dai registri di stalla o altrimenti documentati"

Art. 3


(Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23)

idem

Art. 4

(Modifiche dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

idem



c) l'1 per cento per gli interventi diretti della Regione.”

2. Dopo il comma 1 dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, 14 sono aggiunti i seguenti:

“1bis. L'entità della spesa di cui alle lettere a), b) e c), del primo comma è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

1 ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.”